



COMUNE DI LAVIS

PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Deliberazione Giunta Com.le N. 108

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALL'AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA) DA PARTE DEL COMUNE DI LAVIS COME CAPOFILA IN DELEGA DA COMUNI SOCI CHE RAPPRESENTANO PIÙ DEL 50% DELLE QUOTE SOCIALI.

L'anno 2013 addì **27** del mese di **MARZO** alle ore **15.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**.

All'appello risultano i signori:

Cognome Nome	Carica	Presenti
Pellegrini Graziano	Sindaco	AG
Comunello Germana	Assessore	SI
Franch Bruno	Vice Sindaco	SI
Lorenzoni Lorenzo	Assessore	SI
Perli Marco	Assessore	SI
Piffer Roberto	Assessore	SI
Zanetti Andrea	Assessore	AG

Partecipa il Segretario Comunale Carlini dott. Mariano

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. FRANCH BRUNO nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

Relazione di pubblicazione

(Art. 54 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.)

Certifico lo sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno **29/03/2013** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi.

Certifico inoltre che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

Addì, **29/03/2013**

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Carlini dott. Mariano

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI ALL'AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA) DA PARTE DEL COMUNE DI LAVIS COME CAPOFILA IN DELEGA DA COMUNI SOCI CHE RAPPRESENTANO PIÙ DEL 50% DELLE QUOTE SOCIALI.

Premesse

Negli ultimi anni le società pubbliche sono state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina loro destinata rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali, in particolare si è assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza e a vincoli sull'organizzazione.

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta Provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e organismi strumentali. Il comma 3 del medesimo articolo, prevede in particolare che vengano definite alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali quelle indicate alla lettera c), vale a dire "la previsione che gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia;"

Con la L.P. 27.03.2007, n. 7 la Provincia, in attuazione ai principi stabiliti dalla L. 27.12.2006, n. 296, ha stabilito una specifica disciplina per il contenimento della spesa relativa ai consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta dagli enti locali. Il protocollo d'intesa del 31 maggio 2007 ha dato poi attuazione alla sopracitata normativa.

In data 20 settembre 2012 è stato quindi sottoscritto il protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali (art. 8, comma 3, lett. e della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27). Con tale documento si introducono ulteriori misure per il controllo e il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali, affermando il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica. A tal fine gli enti locali che controllano le società, anche in via indiretta, devono imporre alle medesime alcune misure di contenimento delle spese indicate nel protocollo. Vengono inoltre definite delle direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo idonea a prevenire e risolvere situazioni patologiche.

Dalla data di sottoscrizione del nuovo protocollo, cessa l'applicazione del precedente protocollo d'intesa siglato il 31 maggio 2007, che continua ad applicarsi unicamente nei confronti delle società partecipate ma non controllate dagli enti locali, cioè delle società miste pubblico privato a maggioranza privata.

Il protocollo del 20 settembre 2012 è costituito da 7 articoli:

art. 1 - oggetto e ambito di applicazione: destinatari delle disposizioni sono gli enti locali che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti, società di capitali. I predetti enti devono assumere le azioni che impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa contenute nel protocollo ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale. Nel caso in cui il controllo sia riconducibile ad un insieme di enti locali, tra i medesimi deve essere adottato uno specifico accordo;

art. 2 – direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società: gli enti locali devono indirizzare, vigilare e controllare la gestione delle società. L'organo di revisione degli enti locali deve verificare che gli enti locali e le società abbiano attuato il protocollo ed informare il consiglio comunale sulla situazione delle società mediante un'apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio ed il rendiconto;

art. 3 – direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese: gli enti locali impongono, per ciascuna società limiti alle spese relative ad incarichi di studio, consulenza, ricerca nonché alle spese discrezionali quali quelle relative a relazioni, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità. Tali disposizioni non si applicano nei confronti delle società controllate che operano in regime di concorrenza;

art. 4 - direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese delle società: le disposizioni di questo articolo si applicano solo alle società in house. Le società possono procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato solo previa autorizzazione degli enti locali. Sono definiti dei tetti al trattamento economico attribuibile al personale dirigenziale. Gli enti locali devono imporre dei limiti alle spese per lavoro straordinario e missioni;

art. 5 – compensi ai componenti dei consigli di amministrazione: le disposizioni di questo articolo si applicano nei confronti di tutte le società controllate, per le nomine attribuite successivamente alla data di sottoscrizione del protocollo. Vengono posti dei limiti ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione, parametrati a quelli disposti dalla Provincia per le società dalla medesima controllate;

art. 6 – numero dei componenti del consiglio di amministrazione: le disposizioni di questo articolo si applicano nei confronti di tutte le società controllate. Viene definito in 5 unità il limite massimo dei componenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la possibilità di derogarvi in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività, fermo l'ammontare complessivo dei compensi attribuibili;

art. 7 – compensi dell'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti: le disposizioni di questo articolo si applicano nei confronti di tutte le società controllate, per le nomine attribuite successivamente alla data di sottoscrizione del protocollo. Vengono definiti dei limiti ai compensi attribuibili all'organo di controllo e per la revisione dei conti. Si dispone che l'organo di controllo delle s.r.l. sia monocratico.

L'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 è stato integrato dalla L.P. 25/2012: le nuove disposizioni prevedono per le aziende speciali e le istituzioni l'applicazione delle direttive e delle misure per il contenimento della spesa destinate alle società in house. La legge finanziaria introduce quindi dei limiti per il 2013 alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato nei confronti di tutti gli organismi, pubblici o privati, controllati direttamente o indirettamente dai comuni o dalle comunità, anche in forma congiunta. Le assunzioni sono consentite rispettando due condizioni: il numero massimo di assunzioni consentito corrisponde alle unità di personale a tempo indeterminato cessate nel 2012 e nel 2013; la spesa per il personale relativa al 2013 deve essere in ogni caso inferiore a quella del 2011. Queste misure di contenimento non trovano applicazione nei confronti delle società che operano in regime di concorrenza o che hanno ricevuto l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedure competitive; nei confronti delle società miste, limitatamente al personale destinato allo svolgimento delle attività in regime di concorrenza, per le assunzioni finalizzate a garantire i livelli di servizio o il rispetto di obblighi normativi o conseguenti a incrementi di attività o, infine nei casi di procedure già in essere alla data di entrata in vigore della legge.

Il Comune di Lavis partecipa al capitale dell' AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE (ASIA) con la quota di pari al 17,80 % del totale

Si reputato necessario individuare degli indirizzi per Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) ricevendo la designazione come comune avente il maggior numero di quote sociali, quale ente locale con partecipazione relativa maggioritaria, referente per l'attuazione del protocollo, affinché, in nome e per conto anche dei comuni deleganti, si impegnino gli organi di ASIA al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitino l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 2 settembre 2012;

Il Comune di Lavis, in collaborazione con altri comuni ha proposto un documento contenente indirizzi conformi alle disposizioni di legge, da trasmettere ad Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (Asia) quale atto di indirizzo di tutti i comuni aderenti, con nota prot.4075 dd. 18/03/2013 ;

Alla nota hanno aderito i seguenti comuni con indicata la relativa percentuale delle quote ASIA:

Ente		Atto di delega				Quota Asia
Comune di	Aldeno	delibera G.C.	38	dd.	26/03/13	4,15%
Comune di	Cavedago	delibera G.C.	18	dd.	25/03/13	1,33%
Comune di	Cavedine	delibera G.C.	35	dd.	21/03/13	3,70%
Comune di	Cimone	delibera G.C.	24	dd.	21/03/2013	1,12%
Comune di	Faedo	delibera G.C.	20	dd.	18/03/13	0,77%
Comune di	Fai della Paganella	delibera G.C.	32	dd.	20/03/13	2,51%
Comune di	Faver	delibera G.C.	18	dd.	22/03/13	0,96%
Comune di	Giovo	delibera G.C.	22	dd.	18/03/13	2,27%
Comune di	Grauno	delibera G.C.	23	dd.	21/03/13	0,23%
Comune di	Grumes	delibera G.C.	35	dd.	20/03/13	0,50%
Comune di	Lisignago	delibera G.C.	16	dd.	21/03/13	0,70%
Comune di	Lona Lases	delibera G.C.	24	dd.	21/03/13	1,09%
Comune di	Mezzocorona	delibera G.C.	51	dd.	18/03/13	8,72%
Comune di	Mezzolombardo	delibera G.C.	53	dd.	26/03/13	12,39%
Comune di	Molveno	delibera G.C.	22	dd.	20/03/13	5,47%
Comune di	Nave San Rocco	delibera G.C.	47	dd.	19/03/13	1,48%
Comune di	Roverè della Luna	delibera G.C.	38	dd.	22/03/13	2,29%
Comune di	San Michele all'Adige	Delibera G.C.	22	dd.	26/03/2013	4,71
Comune di	Zambana	delibera G.C.	30	dd.	20/03/13	2,03%

Unitamente a quelle del Comune di Lavis viene quindi rappresentato il 74,22% del capitale sociale;

Il documento allegato, del quale il Comune di Lavis si renderà attuatore quale comune capofila referente per l'attuazione del controllo sull'effettivo rispetto degli indirizzi posti, viene proposto in approvazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L.R. 04 gennaio 1993, n. 1 concernente "Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige" e ss.mm.;

Visto il Regolamento di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio comunale n.ro 102 del 19/12/2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 9 del 15/02/2001, numero 73 del 09.10.2003 e numero 12 del 26.02.2010;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 29/03/2012;

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56 della L.R. 1/93 e s.m. e art. 17, comma 27, della L.R. 10/98, espressi:

– per la regolarità tecnica-amministrativa e contabile:

- a) dal Segretario generale
- b) dal Segretario generale in assenza del responsabile del servizio;

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale, unanimi,

D E L I B E R A

1. **di approvare**, per quanto esposto in premessa, anche su delega dei Comuni indicati nelle premesse, rappresentanti unitamente al Comune di Lavis il 74,22% delle quote sociali, l'atto di indirizzo all'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA) nel testo che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di impegnare gli organi di detti organismi al rispetto delle misure di contenimento della spesa ed esercitare l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012;
2. **di prendere atto della designazione** il Comune di Lavis quale ente capofila referente per la concreta attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e dal protocollo d'intesa del 20 settembre 2012, in nome e per conto dei comuni di Aldeno, Cavedago, Cavedine, Cimone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lisignago, Lona Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roverè della Luna, San Michele all'Adige e Zambana, nei confronti dell'Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale (ASIA);
3. **di trasmettere**, a cura dell'ufficio segreteria, copia della presente deliberazione ad Asia ed ai comuni deleganti;
4. **di comunicare** la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.;
6. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Franch Bruno

IL SEGRETARIO
f.to Carlini dott. Mariano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

li, **29/03/2013**

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza seguito, entro dieci giorni dall'affissione, di opposizione, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 54, comma 2, della L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.

Addì, _____

IL SEGRETARIO
Carlini dott. Mariano